

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventuno il giorno **venticinque** del mese di **febbraio**, alle ore 15,00, in Trapani, nell'aula Giovanni Falcone al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Ciaravino Salvatore e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto che inizialmente si procederà in seduta pubblica per l'espletamento dei prescritti giuramenti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte degli avvocati iscritti all'Albo nell'ultima riunione dell'11 febbraio 2021 e del praticante avvocato, ammesso, nella medesima seduta, ad esercitare il patrocinio sostitutivo di cui all'art. 41, comma 12, della citata legge.

Alle ore **15,05** viene introdotto in aula il praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo Dott. **Contento Alessandro**, nato a Palermo il 26/09/1991.

Chiamato a rendere la dichiarazione di impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, ripete la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale, il Consigliere Segretario dichiara il praticante avvocato Dott. **Contento Alessandro**, come sopra generalizzato, ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione dell'avvocato Vivona Gianluca presso il quale svolge la pratica, per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 11/02/2021. Dispone altresì che il verbale di impegno solenne venga trasmesso al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Alle ore **15,10** vengono introdotti in aula gli avvocati:

Vicari Giuliana, nata ad Alcamo (TP) il 29/05/1991;

Barbaro Fabio, nato ad Erice (TP) il 01/07/1992;

Chiamati, uno alla volta, a rendere le dichiarazioni di impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, ripetono la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed *a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento*”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separati verbali inseriti agli atti dei singoli fascicoli personali, il Consigliere Segretario dichiara gli avvocati **Vicari Giuliana e Barbaro Fabio**, come sopra generalizzati, immessi nella funzione di Avvocato.

A questo punto prende la parola il Presidente Avv. Vito Galluffo, il quale sottolinea l'importanza e la serietà dell'impegno assunto pronunciando la formula di giuramento per l'immissione nell'esercizio della professione forense.

Ricorda ai giovani Avvocati, che la professione si esercita con sacrificio, umiltà, serietà, correttezza, lealtà, indipendenza dignità e rispetto verso tutti i colleghi, magistrati e cittadini.

Infine, nel formulare ai neo avvocati ed ai familiari presenti le più sincere congratulazioni per l'importanza del traguardo raggiunto, dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 15.29 e dà atto che l'adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Alle ore 15,30, il Presidente, accertata la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare, dando atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati.

1) Con riferimento all'istanza N. 3844/2020 del 19/12/2020 – F13 P N. 21/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, riferisce che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss.

della L. n. 241/1990, il Sig. ===== - in data 28/01/2021 - ha presentato deduzioni scritte in merito alla richiesta di compensi presentata dall'iscritto.

Esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3844/2020 del 19/12/2020 – F13 P N. 21/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale n. =====/2020 R.G. N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Vista la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei valori minimi dei compensi previsti parametri di cui al D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

2) Con riferimento all'istanza N. 115/2021 di prot. del 13/01/2021 – F13 P N. 1/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore del proprio cliente Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. **Amoroso Domenico**, all'esito dell'istruttoria espletata e alla luce dell'attività professionale svolta, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal Consigliere Delegato.

Il Consiglio, **Vista** l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 115/2021 del 13/01/2021 – F13 P N. 1/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per l'attività professionale prestata nel procedimento penale n. ===== Tribunale di Trapani definito con ordinanza di archiviazione =====.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. **Amoroso Domenico**,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Adamo Brigida in relazione alle istanze N. 89/2021 G.P. e N. 95/2021 G.P., del Consigliere Avv. Castiglione Giacomina in relazione

alle istanze N. 114/2021 G.P., N. 115/2021 G.P., N. 136/2021 G.P., N. 137/2021 G.P. e N. 229/2021 G.P., del Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo in relazione alle istanze N. 119/2021 G.P., N. 141/2021 G.P. e N. 198/2021 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 1044/2020 G.P.; N. 1079/2020 G.P.; N. 30/2021 G.P.; N. 56/2021 G.P.; N. 62/2021 G.P.; N. 68/2021 G.P.; N. 75/2021 G.P.; N. 76/2021 G.P.; N. 77/2021 G.P.; N. 78/2021 G.P.; N. 79/2021 G.P.; N. 81/2021 G.P.; N. 82/2021 G.P.; N. 83/2021 G.P.; N. 84/2021 G.P.; N. 85/2021 G.P.; N. 86/2021 G.P.; N. 88/2021 G.P.; N. 89/2021 G.P.; N. 90/2021 G.P.; N. 92/2021 G.P.; N. 93/2021 G.P.; N. 95/2021 G.P.; N. 96/2021 G.P.; N. 97/2021 G.P.; N. 98/2021 G.P.; N. 99/2021 G.P.; N. 100/2021 G.P.; N. 101/2021 G.P.; N. 102/2021 G.P.; N. 103/2021 G.P.; N. 104/2021 G.P.; N. 106/2021 G.P.; N. 107/2021 G.P.; N. 108/2021 G.P.; N. 109/2021 G.P.; N. 110/2021 G.P.; N. 111/2021 G.P.; N. 113/2021 G.P.; N. 114/2021 G.P.; N. 115/2021 G.P.; N. 116/2021 G.P.; N. 118/2021 G.P.; N. 119/2021 G.P.; N. 120/2021 G.P.; N. 122/2021 G.P.; N. 123/2021 G.P.; N. 124/2021 G.P.; N. 125/2021 G.P.; N. 127/2021 G.P.; N. 129/2021 G.P.; N. 130/2021 G.P.; N. 131/2021 G.P.; N. 132/2021 G.P.; N. 133/2021 G.P.; N. 135/2021 G.P.; N. 136/2021 G.P.; N. 137/2021 G.P.; N. 139/2021 G.P.; N. 141/2021 G.P.; N. 142/2021 G.P.; N. 143/2021 G.P.; N. 144/2021 G.P.; N. 145/2021 G.P.; N. 147/2021 G.P.; N. 149/2021 G.P.; N. 150/2021 G.P.; N. 151/2021 G.P.; N. 153/2021 G.P.; N. 154/2021 G.P.; N. 155/2021 G.P.; N. 157/2021 G.P.; N. 158/2021 G.P.; N. 160/2021 G.P.; N. 161/2021 G.P.; N. 162/2021 G.P.; N. 163/2021 G.P.; N. 164/2021 G.P.; N. 165/2021 G.P.; N. 166/2021 G.P.; N. 167/2021 G.P.; N. 168/2021 G.P.; N. 169/2021 G.P.; N. 170/2021 G.P.; N. 171/2021 G.P.; N. 172/2021 G.P.; N. 173/2021 G.P.; N. 174/2021 G.P.; N. 175/2021 G.P.; N. 177/2021 G.P.; N. 178/2021 G.P.; N. 179/2021 G.P.; N. 180/2021 G.P.; N. 181/2021 G.P.; N. 182/2021 G.P.; N. 183/2021 G.P.; N. 184/2021 G.P.; N. 185/2021 G.P.; N. 186/2021 G.P.; N. 187/2021 G.P.; N. 188/2021 G.P.; N. 189/2021 G.P.; N. 190/2021 G.P.; N. 191/2021 G.P.; N. 192/2021 G.P.; N. 193/2021 G.P.; N. 194/2021 G.P.; N. 195/2021 G.P.; N. 196/2021 G.P.; N. 197/2021 G.P.; N. 198/2021 G.P.; N. 199/2021 G.P.; N. 200/2021 G.P.; N. 201/2021 G.P.; N. 202/2021 G.P.; N. 203/2021 G.P.; N. 204/2021 G.P.; N. 205/2021 G.P.; N. 207/2021 G.P.; N. 209/2021 G.P.; N. 210/2021 G.P.; N. 211/2021 G.P.; N. 212/2021 G.P.; N. 213/2021 G.P.; N. 214/2021 G.P.; N. 215/2021 G.P.; N. 216/2021 G.P.; N. 217/2021 G.P.; N. 219/2021 G.P.; N. 220/2021 G.P.; N. 221/2021 G.P.; N. 222/2021 G.P.; N. 223/2021 G.P.; N. 224/2021 G.P.; N. 225/2021 G.P.; N. 226/2021 G.P.; N. 227/2021 G.P.; N. 228/2021 G.P.; N. 229/2021 G.P.; N. 230/2021 G.P.; N. 232/2021 G.P.; N.

235/2021 G.P.; N. 238/2021 G.P.; N. 239/2021 G.P.; N. 240/2021 G.P.; N. 241/2021 G.P.; N. 242/2021 G.P.; N. 243/2021 G.P.; N. 244/2021 G.P.; N. 245/2021 G.P.; N. 246/2021 G.P.; N. 247/2021 G.P.; N. 248/2021 G.P.; N. 250/2021 G.P.; N. 251/2021 G.P.; N. 254/2021 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che non hanno ottenuto il parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115 in quanto i richiedenti non hanno prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute nelle istanze.

1) Il Consiglio:

Vista l'istanza N. 596/2020 G.P. presentata in data 31.7.2020 dal Sig. ===== ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Ritenuto che la parte non ha prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute nell'istanza;

Visti gli artt. 123 e 126 , comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza N. 596/2020 G.P. presentata Sig. =====, volta ad ottenere il beneficio del patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Lavoro / Previdenza nei confronti di ===== avente ad oggetto retribuzione. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

2) Il Consiglio:

Vista l'istanza N. 750/2020 G.P. presentata in data 28.09.2020 dalla ===== ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Ritenuto che la parte non ha prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute nell'istanza;

Visti gli artt. 123 e 126, comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza N. 750/2020 G.P. presentata dalla Sig.ra =====, volta ad ottenere il beneficio del patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato per promuovere un giudizio civile avanti il Tribunale di Trapani nei confronti di ===== avente ad oggetto separazione consensuale. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

3) Il Consiglio:

Vista l'istanza N. 751/2020 G.P. presentata in data 28.09.2020 dalla ===== ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Ritenuto che la parte non ha prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute nell'istanza;

Visti gli artt. 123 e 126, comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza N. 751/2020 G.P. presentata dalla =====, volta ad ottenere il beneficio del patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato per promuovere un giudizio civile avanti il Tribunale di Trapani - Sezione Volontaria Giurisdizione nei confronti di ===== avente ad oggetto Separazione consensuale. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

4) Il Consiglio:

Vista l'istanza N. 759/2020 G.P. presentata in data 30.11.2020 dalla ===== ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Ritenuto che la parte non ha prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute nell'istanza;

Visti gli artt. 123 e 126 , comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza N. 759/2020 G.P. presentata dalla =====, volta ad ottenere il beneficio del patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato per promuovere un giudizio avanti il Tribunale di Trapani sezione Civile contro ===== avente ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

5) Il Consiglio:

Vista l'istanza N. 1033/2020 G.P. presentata in data 11.12.2020 dal ===== ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Ritenuto che la parte non ha prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute nell'istanza;

Visti gli artt. 123 e 126, comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza N. 1033/2020 G.P. presentata dal =====, volta ad ottenere il beneficio del patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato per promuovere un procedimento di volontaria giurisdizione avanti il Tribunale di Trapani sezione Civile contro =====avente ad oggetto mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.). Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

6) Il Consiglio:

Vista l'istanza N. 1036/2020 G.P. presentata in data 10.12.2020 dalla ===== ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Ritenuto che la parte la parte non ha prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle

affermazioni contenute nell'istanza e che ha rinunciato alla domanda non avendo più interesse ad iniziare il giudizio avente ad oggetto le modifiche delle condizioni di separazione;

Visti gli artt. 123 e 126, comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza N. 1036/2020 G.P. presentata dalla =====, volta ad ottenere il beneficio del patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato per promuovere un giudizio avanti il Tribunale di Trapani sezione Civile contro ===== avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

7) Il Consiglio:

Vista l'istanza N. 66/2021 G.P. presentata in data 21.01.2021 dalla ===== ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Ritenuto che la parte non ha prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute nell'istanza;

Visti gli artt. 123 e 126, comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza N. 66/2021 G.P. presentata dalla =====, volta ad ottenere il beneficio del patrocinio per i non abbienti a spese dello Stato per promuovere un giudizio avanti il Tribunale di Trapani sezione Civile contro ===== avente ad oggetto divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n° **33/2021 G.P.** presentata attraverso il sistema GPT, dalla =====, che non ha ottenuto il parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115 in quanto nel

procedimento per il quale l'istante intende avvalersi del patrocinio a spese dello Stato non è necessaria la rappresentanza tecnica dell'avvocato, avendo rappresentato esclusivo interesse all'ottenimento del c.d. termine di grazia di cui all'art. 55 L. n. 392/1978;

Il Consiglio:

Vista l'istanza n° 33/2021 G.P. del 17/01/2021 presentata dalla =====, volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per resistere nel giudizio recante il n° ===/2021 di R.G. pendente innanzi il Tribunale Civile di Trapani promosso da ===== avente ad oggetto sfratto per morosità;

Esaminata la documentazione allegata;

Ritenuto che nel procedimento per il quale la richiedente intende avvalersi del patrocinio a spese dello Stato non è necessaria la rappresentanza tecnica dell'avvocato avendo rappresentato esclusivo interesse all'ottenimento del c.d. termine di grazia di cui all'art. 55 L. n. 392/1978;

Ritenuto che detta istanza può essere avanzata direttamente dall'interessata senza patrocinio di alcun difensore;

Ritenuto che l'istante non ha palesato altre ragioni o doglianze specifiche che necessitino l'assistenza tecnica del difensore;

ritenuto che non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 74, comma 2° del D.P.R. 30.05.2002, n° 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115,

RIGETTA

l'istanza n° **33/2021 G.P.** del **17/01/2021** presentata dalla =====.

Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/02/2021 dall'Avv. **Porretto Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 25/04/1980, per il tramite dell'apposita piattaforma gestionale dedicata, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente comprovante la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l'istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell'anno 2020 e che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Porretto Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 25/04/1980 (PRRVTI80D25A176E), iscritto al N. 996 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 29/01/2019.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 08/02/2021 dell'Avv. **La Rocca Ines Laura**, iscritta al n. 1049 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 12/10/2018, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, delibera l'iscrizione dell'Avv. **La Rocca Ines Laura**, nata ad Alcamo (TP) il 16/03/1982, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 24/02/2021 dell'Avv. **Fileccia Anna**, iscritta al n. 357 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 08/01/2002, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato

dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, delibera l'iscrizione dell'Avv. **Fileccia Anna**, nata ad Erice (TP) il 23/09/1971, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (RE-ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11.02.2021 dall'Avv. **Di Franco Leonardo**, nato ad Alcamo (TP) il 02/02/1975, volta ad ottenere la re-iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che l'Avv. Di Franco Leonardo è stato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Trapani in data 28.01.2003 e cancellato a domanda con decorrenza dal 31/12/2014, giusta delibera del COA di Trapani del 14.01.2015;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per la re-iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di re-iscrivere nell'Albo degli Avvocati l'Avv. **Di Franco Leonardo**, nato ad Alcamo (TP) il 02/02/1975, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte del richiedente medesimo – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13/02/2021 dall'Avv. **Caradonna Domenica**, nata ad Erice (TP) il 01/04/1986, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Caradonna Domenica è stata iscritta al N. 947 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 07/02/2017;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Caradonna Domenica non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Caradonna Domenica**, nata ad Erice (TP) il 01/04/1986, dall'Albo degli Avvocati.

Avverte l'Avv. Caradonna Domenica che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2021 per l'anno 2020 e del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (ACCERTAMENTO DOMICILIO DIGITALE E PROFESSIONALE), il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. =====, in data 16.02.2021, ha comunicato il proprio domicilio professionale, requisito necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, a norma degli artt. 7 e 17 della Legge n. 247/2012 e il proprio il domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento della nota nel fascicolo personale dell'iscritto.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE DALL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 R.D.L. N. 1578/1933), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 16/02/2021 della praticante avvocato Dott.ssa **Iaci Marika**, nata ad Alcamo (TP) il 27/05/1990, la quale ha richiesto, per sopravvenuti motivi di incompatibilità, la revoca dell'abilitazione al patrocinio - con decorrenza dal 16.02.2021 - e la

conseguenziale cancellazione dall'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio, chiedendo, contestualmente, il mantenimento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati semplici.

Il Consiglio, Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa **Iaci Marika** è iscritta al N. 2702 del Registro dei Praticanti Avvocati dal 10/05/2016;

Ritenuto che con delibera consiliare del 27.02.2018 la Dott.ssa **Iaci Marika** è stata iscritta nell'elenco dei Praticanti abilitati ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479;

Ritenuto che la cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222**)

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

DELIBERA

- la revoca dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 concessa alla Dott.ssa **Iaci Marika**, nata ad Alcamo (TP) il 27/05/1990;

- la conseguenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio della Dott.ssa **Iaci Marika**, come sopra generalizzata,

- di autorizzare la Dott.ssa **Iaci Marika** a mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio, come da richiesta.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per la Dott.ssa Iaci Marika la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che copia della presente delibera venga comunicata all'interessata, al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (SPECIALIZZAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. **Spina Francesco**, in data 01.02.2021, ha presentato domanda, a norma dell'art. 6 comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e succ.mod., unitamente alla prescritta documentazione al fine di ottenere, sulla base della comprovata esperienza, il rilascio da parte del Consiglio Nazionale Forense del titolo di avvocato specialista, così come previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale.

Il Consigliere Segretario propone di istituire una Commissione consiliare, composta da due consiglieri, che si occuperà di verificare preliminarmente la regolarità della documentazione depositata dagli iscritti che intendono conseguire il titolo di avvocato specialista, così come previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, approva la sua proposta e delibera di nominare i Consiglieri Avv. Amoroso Domenico e Avv. Marabete Giuseppe, quali componenti della Commissione incaricata di verificare la regolarità della documentazione che verrà presentata dagli iscritti che vorranno ottenere il titolo di specialista da parte del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio, pertanto, rinvia ogni decisione in ordine alla domanda presentata dall'Avv. Spina Francesco, all'esito delle verifiche che saranno effettuate dalla commissione all'uopo costituita.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la determinazione del numero di udienze in considerazione della riduzione a sedici mesi della durata del tirocinio professionale, prevista dal comma 3° dell'art. 6 del Decreto-Legge 08.04.2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, per coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, rinvia ogni decisione in attesa delle decisioni del Governo sulla eventuale revoca dello stato emergenziale.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTA DI CONVENZIONE PER ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE), il Consigliere Avv. Guitta Michele riferisce in ordine alla richiesta pervenuta il 22/01/2021

da parte della LUMSA di Roma – Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, la quale ha proposto la stipula di una convenzione, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 41 comma 6° della L. 247/2012, per lo svolgimento anticipato di un semestre di tirocinio forense, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, da parte degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso, che è conforme a quella quadro del C.N.F..

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore Avv. Guitta Michele, approva la convenzione e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione.

§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTE PARERE), il

Consigliere Segretario riferisce che sono pervenute da parte di due Praticanti Avvocati, il Dott. ===== e la Dott.ssa =====, entrambi iscritti nell'elenco degli abilitati ad esercitare il patrocinio sostitutivo di cui all'art. 41, comma 12, della legge professionale, due separate richieste, rispettivamente in data 25/01/2021 e 27/01/2021, volte ad ottenere una pronuncia del Consiglio sulla medesima questione.

- Con istanza del 25/01/2021, il Dott. =====, iscritto al N. 2736 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/11/2016 ed abilitato a far data dal 27/02/2018 al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha richiesto un parere in ordine alla compatibilità tra l'abilitazione e lo espletamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale da svolgere presso l'ASP di Trapani, avendo partecipato all'avviso indetto dalla Regione Sicilia per il reperimento di diversi profili nell'ambito dell'emergenza sanitaria da destinare alle aziende del SSR.

- Con istanza del 27/01/2021, la Dott.ssa =====, iscritta al N. 2822 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 23/04/2018 ed abilitata a far data dal 30/01/2020 al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha richiesto un parere in ordine alla compatibilità tra l'abilitazione e lo espletamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale da svolgere presso l'ASP di Trapani, avendo partecipato all'avviso indetto dalla Regione Sicilia per il reperimento di diversi profili nell'ambito dell'emergenza sanitaria da destinare alle aziende del SSR, in particolare di aver presentato domanda per il profilo di assistente amministrativo e di tecnico informatico.

Il Consiglio, lette le richieste di parere pervenute, sentito il Consigliere Relatore Avv. Vincenzo Perniciaro, ad unanimità, delibera di esprimere un parere in conformità alla posizione del C.N.F. sull'argomento.

La questione della incompatibilità tra l'abilitazione al patrocinio sostitutivo e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato è stata già oggetto di numerosi quesiti da parte degli Ordini, sui quali il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato chiarendo che la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato, prevista per i praticanti semplici all'art. 2 del DM 70/2016, si estenda anche ai praticanti abilitati al patrocinio di cui all'art. 41, comma 12 della L. 247/2012 e all'art. 9 del D.M. 70/2012. Infatti, l'art. 41, comma 12 della legge n. 247/12, innovando rispetto alla previgente disciplina, prevede che il patrocinio conseguito dal praticante a seguito di autorizzazione, rilasciata dal COA, a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, non consente al medesimo di gestire pratiche in proprio, ma solamente quelle del professionista presso il quale egli sta svolgendo il tirocinio, sotto il controllo e la responsabilità del medesimo. Pertanto, i praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche, non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni. (Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 23 ottobre 2020 - quesito COA di Ferrara / Consiglio nazionale forense - rel. Secchieri, parere del 22 febbraio 2017, n. 14 -quesito n. 267, COA di Rimini)

§ Sempre in relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTE PARERE), il Consigliere Segretario riferisce che sono pervenute da parte di quattro avvocati, =====, quattro separate richieste, rispettivamente in data 16/02/2021, 17/02/2021 e 19/02/2021, volte ad ottenere una pronuncia del Consiglio su analoga questione.

- Con istanza del 16/02/2021, l'Avv. =====, iscritta al N. 989 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, ha richiesto un parere in merito alla compatibilità tra l'esercizio della professione forense e il conferimento di incarico di lavoro autonomo per personale amministrativo e tecnico in relazione ad avviso pubblico regionale per il reperimento di Professionisti - Profilo Assistente Amministrativo – nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da destinare ad attività riconnesse alle vaccinazioni, con contratto di lavoro libero professionale (allega copia del contratto).

- Con istanza del 17/02/2021, l'Avv. =====, iscritto al N. 1015 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2020, ha richiesto un parere in merito alla compatibilità con l'esercizio della

professione forense di un incarico di lavoro autonomo con profilo professionale tecnico e amministrativo in relazione ad avviso pubblico regionale per il reperimento di Professionisti - Profilo Assistente Amministrativo – nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da destinare ad attività riconnesse alle vaccinazioni, con contratto di lavoro libero professionale (allega copia del contratto).

- Con istanza del 19/02/2021, l'Avv. =====, iscritto al N. 771 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 20/00/2011, ha richiesto un parere in merito alla compatibilità con l'esercizio della professione forense di un incarico di lavoro autonomo con profilo professionale tecnico e amministrativo in relazione ad avviso pubblico regionale per il reperimento di Professionisti - Profilo Assistente Amministrativo – nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da destinare ad attività riconnesse alle vaccinazioni, con contratto di lavoro libero professionale (allega copia del contratto).

- Con istanza del 19/02/2021, l'Avv. =====, iscritta al N. 547 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 07/11/2006, ha richiesto un parere **in merito alla possibilità di una sospensione volontaria dall'esercizio della professione forense** per la durata dell'incarico di lavoro autonomo con profilo professionale tecnico e amministrativo sottoscritto a seguito di avviso pubblico regionale per il reperimento di Professionisti - Profilo Assistente Amministrativo – nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da destinare ad attività riconnesse alle vaccinazioni, con contratto di lavoro libero professionale (allega copia del contratto).

Il Consiglio, lette le richieste di parere pervenute, sentito il Consigliere Relatore Avv. Vincenzo Perniciaro, ad unanimità delibera di esprimere il seguente parere:

Il moltiplicarsi delle forme contrattuali, caratterizzanti il mondo del lavoro, ha indotto il legislatore, *all'epoca* della riforma della legge professionale, a ritenere che la incompatibilità *tra iscrizione all'Albo e "l'impiego retribuito"* non si dovesse esaurire con il solo richiamo al lavoro subordinato, ma si dovesse estendere anche a tutte quelle fattispecie nelle quali un lavoro continuativo e retribuito faccia venire meno, per le modalità attraverso cui si estrinseca, la libertà ed indipendenza del professionista.

In questo contesto rileva la diffusione della categoria dei lavoratori c.d. parasubordinati, giuridicamente qualificabili come autonomi, ma di fatto in posizione di dipendenza verso il committente analogamente ai lavoratori subordinati.

Sulla base di quanto premesso, la Legge n. 247/2012, *all'art. 18* comma 1 lett. a), ha espressamente *prescritto l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta "continuativamente o professionalmente", escludendo non solo quelle di carattere scientifico e letterario, come in passato, ma anche quelle di carattere artistico e culturale.* In deroga, ancora, al disposto in questione, *la norma consente agli avvocati di iscriversi nell'albo dei*

dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco di pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti di lavoro, ma non di esercitare l'attività di notaio, come in passato.

Tutto ciò premesso, *passando all'esame delle richieste di parere pervenute, è bene precisare che, sebbene l'incarico in questione venga conclamato come autonomo e senza vincoli gerarchici (artt. 1 e 2 del contratto), ciò che assume rilievo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, è l'oggetto della prestazione di lavoro autonomo e quindi la natura della stessa.*

Nello specifico, le mansioni che il dipendente avvocato andrà a svolgere *all'interno della struttura amministrativo-burocratica dell'Ente, pur con caratteristiche rinvenibili in un rapporto di lavoro autonomo, presentano profili che si pongono in contrasto con l'art. 18, comma 1 lett. a) , della L. n. 247/12, che, come già detto, sancisce l' incompatibilità di qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale.*

Dall'esame della bozza del contratto all'art 2 *"Modalità di svolgimento della presentazione professionale"* è dato leggere che il collaboratore si impegna a svolgere tutte le attività impartite dal responsabile della struttura di assegnazione ... appare evidente che questo si pone in netto contrasto con il principio di indipendenza sopra richiamato.

Con riferimento alla ulteriore richiesta di parere dell'Avv. ===== in merito alla possibilità di una sospensione volontaria dall'esercizio della professione forense per tutta la durata dell'incarico con l'ASP, il Consiglio, richiamato il parere reso dal CNF su apposita richiesta di questo COA, conferma che durante il periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Pertanto, la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti del COA in conseguenza della situazione di incompatibilità (Consiglio nazionale forense - rel. Salazar, parere 9 aprile 2014, n. 15 - Quesito n. 356, COA di Trapani).

Il Consiglio dispone di darne comunicazione agli iscritti istanti.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che la Procura della Repubblica di Trapani, con nota in data 15/02/2021, ha comunicato che, in relazione al procedimento penale n. =====/2016 R.G. N.R. Mod.

21, è stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'Avv. =====, per il reato di cui all'art. 380 c.p. commesso in Trapani fino al 23.03.2018.

Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. ===== al **N. 7/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che la Commissione procedure concorsuali, crisi d'impresa e da sovraindebitamento del C.N.F., con nota in data 13/02/2021, ha richiesto la conferma dell'eventuale adesione alla rete degli O.C.C. di matrice ordinistica e la segnalazione di un referente in materia. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE): CONVENZIONE CAMERA PENALE - COA TRAPANI:

- La Camera Penale di Trapani, con istanza del 12.02.2021, ha richiesto il rimborso forfettario, in forza della convenzione in essere con il Consiglio, delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento formativo "Lealtà, onore e diligenza: i doveri dell'Avvocato nell'esempio di Fulvio Croce", tenutosi lo scorso 15 gennaio 2021 alle ore 15:30. Inoltre, la Camera Penale di Trapani, considerato che l'evento si è svolto in modalità FAD e tenuto conto dell'esigenza del COA di rivedere al ribasso gli aspetti economici della convenzione, precisa che la richiesta di rimborso è stata limitata a € 400,00 rispetto la somma pattuita in convenzione di € 500,00. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di autorizzare previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT, il pagamento in favore della Camera Penale di Trapani dell'importo pari ad € 400,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. Il Consiglio dispone altresì di incaricare i Consiglieri Avv. Amoroso Domenico e Avv. Orlando Maria al fine di procedere ad un riesame della convenzione tra Camera Penale e Consiglio dell'Ordine.

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- L'Associazione CO.TU.LE.VI, con istanza del 24/02/2021, ha richiesto l'accreditamento del convegno in modalità FAD "Dallo stalking al codice rosso – 10 anni di lotta alla violenza di genere" in programma il prossimo 4 marzo 2021 dalle ore 16 alle ore 18,00. Il Consiglio, viste le delibere n. 193 e 280 del C.N.F., delibera l'accreditamento dell'evento con il riconoscimento di n. 2 C.F. in materia non obbligatoria e autorizza l'utilizzo del logo dell'Ordine per la stampa delle locandine.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 12/02/2021, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del C.N.F. per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per le seguenti attività:

1) relatore al webinar =====;

2) Lezioni tenute nell'ambito del corso organizzato dalla Scuola della Camera Penale e del Coa di Trapani =====.

Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 C.F. per le attività sopra indicate

- L'Avv. =====, con istanza del 15/02/2021, ha richiesto, ai sensi dell'art. 3, co. 4, lett. b) del Regolamento del C.N.F. per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi in relazione al Master di I Livello Tax & Legal Expert – Anno Accademico 2019-2020 conseguito il 27.01.2021 presso l'Università Telematica Pegaso. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 C.F..

ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 17/02/2021, ha richiesto di essere esonerata per l'anno 2021 dagli obblighi formativi ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (maternità) del Regolamento del C.N.F. per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio concede l'esonero stabilendo una riduzione sul totale dei crediti formativi da acquisire nell'anno 2021 da n. 15 a n. 8 crediti di cui n. 3 in materia obbligatoria.

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (UFFICI GIUDIZIARI):

- Su proposta del Consigliere Avv. Giulio Vulpitta: Modifica del protocollo per la richiesta e il rilascio della formula esecutiva informatica sottoscritto in data 10.02.2021 dal Presidente della Corte di Appello di Palermo, Presidente del Tribunale Reggente di Palermo, dal Presidente del COA di Palermo, dal Dirigente Amministrativo della Corte, dal Dirigente Amministrativo del Tribunale di Palermo e dal Dirigente UNEP di Palermo. Il Consigliere Segretario comunica che in data 24 febbraio

2021 il Presidente del Tribunale di Trapani ha trasmesso una bozza del protocollo riguardante le modalità con le quali potranno essere effettuate le richieste telematiche sia delle formule esecutive sia della certificazione di passaggio in giudicato alla luce dell'articolo 23 comma 9-bis del decreto legge n. 137/2020, così come novellato dalla legge 176/2020 di conversione, che ha previsto il rilascio in via informatica della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria previsti all'articolo 475 codice procedura civile. Propone pertanto di istituire una Commissione consiliare, composta da due consiglieri, che si occuperà dell'esame del protocollo.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, approva la sua proposta e delibera di incaricare i Consiglieri Avv. Orlando Maria e Avv. Perniciaro Vincenzo, i quali si riservano di esaminare il protocollo e di riferire in una prossima seduta.

- Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con nota del 10.02.2021, ha richiesto copia aggiornata dell'elenco degli avvocati esperti tutele e curatele. Il Consiglio dispone di predisporre una circolare da inoltrare agli iscritti al fine di acquisire le disponibilità.

- Il Giudice del Tribunale di Palermo, Dott.ssa Maura Cannella, con nota del 17.02.2021, ha trasmesso il testo del protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario di Palermo, l'Ordine degli Avvocati di Palermo e di Trapani e la Questura di Trapani in merito alle modalità di celebrazione delle udienze di convalida del trattenimento o di proroga di trattenimento degli stranieri ex art. 6 del D.lgs. 142/2015, al fine di conoscere la disponibilità del COA di Trapani alla sottoscrizione del Protocollo onde provvedere con i successivi adempimenti Il Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Carlo Pugliese, il quale si riserva di esaminare il protocollo e di riferire in una prossima seduta.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (NUCLEO EQUO COMPENSO):

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 06.02.2021, ha comunicato la decisione, adottata e trasmessa al Nucleo Centrale di Monitoraggio della disciplina dell'equo compenso istituita presso il C.N.F., in relazione alla richiesta, pervenuta a tutti gli Ordini del Distretto da parte del Comune di Favara, per la pubblicazione e la diffusione agli iscritti del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'ente.

Il Consiglio prende atto della decisione assunta dal COA distrettuale e delibera che il nucleo locale di monitoraggio dell'equo compenso istituito presso l'Ordine di Trapani valuti preventivamente tutti i avvisi pubblici per l'affidamento di incarichi legali che dovessero pervenire da parte di enti, ancor prima della pubblicazione e della diffusione agli iscritti

In relazione all'argomento oggetto di discussione, il Consigliere Segretario riferisce inoltre che tra i componenti del nucleo territoriale, istituito con delibera del 18 luglio 2019, risulta ancora il Consigliere dimissionario Avv. Montericcio Giuseppina, che all'interno del nucleo tra l'altro ricopriva le funzioni di consigliere responsabile.

Il Consiglio delibera di nominare quale consigliere responsabile del nucleo territoriale dell'equo compenso, l'Avv. Marabete Giuseppe in sostituzione dell'Avv. Montericcio Giuseppina, confermando gli altri componenti i consiglieri Avv. Guitta Michele e Avv. Vulpitta Giulio .

§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):

- Il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la richiesta del 27.01.2021 dell'A.T.M. S.p.A. di Trapani, volta ad ottenere la segnalazione di una terna di avvocati tra cui individuare uno dei tre componenti la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature alle selezioni pubbliche per titoli riservata alle categorie protette di cui all'ex art 18, Legge n. 68 del 12/03/1999 e alle persone disabili di cui all'art 1., Legge n. 68 del 12/03/1999.

Riferisce che due degli avvocati individuati dal Consiglio nella seduta dell'11 febbraio 2021, nello specifico, l'Avv. Campo Franco e l'Avv. Corso Antonino, con distinte pec rispettivamente in data 18.02.2021 e 22.02.2021, hanno comunicato l'impossibilità a ricoprire l'eventuale incarico per ragioni di opportunità.

Nelle more, l'A.T.M. S.p.A. di Trapani, con pec del 19.02.2021, sollecitava l'inoltro della segnalazione dei nominativi dei tre avvocati entro e non oltre il 24 febbraio 2021 e, per tali ragioni, il Presidente acquisite preventivamente le disponibilità all'accettazione dell'incarico, designava, con provvedimento urgente del 24 febbraio 2021, gli avv.ti Galia Gabriella e Toscano Pecorella Luigi in sostituzione dei due rinunciatari, confermando l'Avv. Bambina che aveva già fatto pervenire la propria disponibilità. Il Consigliere Segretario sottopone alla ratifica del Consiglio il provvedimento urgente del 24 febbraio 2021 del Presidente Avv. Vito Galluffo.

Il Consiglio, riconosciuti i motivi di urgenza e di indifferibilità che legittimavano il Presidente ad assumere il sopracitato provvedimento, ad unanimità, delibera di ratificare, per ogni effetto di legge, il provvedimento d'urgenza del 24 febbraio 2021, con il quale il Presidente ha designato gli avv.ti Galia Gabriella e Toscano Pecorella Luigi in sostituzione dell'Avv. Campo Franco e dell'Avv. Corso Antonino.

- L'Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 10.02.2021, ha trasmesso la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 4 febbraio u.s. con la quale viene affermata forte contrarietà alla ventilata ipotesi di trasferimento degli uffici giudiziari al di fuori della cittadella giudiziaria. Il Consiglio prende atto ed esprime solidarietà.

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 16.02.2021, ha trasmesso la delibera assunta in data 11.02.2021 ai fini dell'inserimento degli operatori di giustizia tra i soggetti che potranno partecipare alla fase 2 del piano di vaccinazione nazionale su base volontaria. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (A.I.G.A. SEZIONE DI TRAPANI):

- La sezione di Trapani dell'A.I.G.A., con nota del 08/02/2021, ha trasmesso atto costitutivo della sezione ed elenco del Direttivo dell'Associazione, chiedendo altresì, ove possibile, di inserire nella home page del sito dell'Ordine il link alla pagina Facebook o al sito dell'Associazione. Il Consiglio autorizza l'inserimento nella home page del sito dell'Ordine del link al sito dell'Associazione.

§ In relazione al ventesimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE):

- Giuseppe Mirasolo, Graphic & web designer, con nota del 12/02/2021, ha trasmesso proposta di convenzione per la realizzazione di siti web per studi professionali al prezzo di € 149,00 anziché € 249,00 . Il Consiglio approva la proposta di convenzione.

§ In relazione al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCI

2019 e 2020), il Consigliere Tesoriere introduce l'argomento riguardante l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del preventivo 2020 e comunica di avere individuato, quale possibile sede di svolgimento dell'assemblea, il palazzetto dello sport, l'unico luogo in grado di garantire la partecipazione anche numerosa degli iscritti nel rispetto delle misure minime previste per il contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19. Ciò comporterà per il Consiglio di dovere sostenere i costi relativi all'utilizzo della struttura e alla conseguente sanificazione dei luoghi al termine dei lavori assembleari . A tal fine si riserva di far conoscere al Consiglio l'entità della spesa.

Riferisce inoltre di avere discusso con il Revisore Unico dei Conti Avv. Bosco Biagio l'ipotesi di una

assemblea unica per l'approvazione sia del consuntivo 2019 che del consuntivo 2020 e del preventivo 2020 e 2021, sempre tenendo conto del contesto emergenziale legato all'evolversi della situazione epidemiologica.

Per quanto concerne l'approvazione del consuntivo 2020 e al preventivo 2021 riferisce che il Commercialista dell'Ordine a breve depositerà la relativa documentazione contabile, e che pertanto si procederà alla convocazione di un consiglio straordinario per l'approvazione dei bilanci. Il Consiglio, sentito il Tesoriere, prende atto.

§ In relazione al ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (RAPPORTI BANCARI ORDINE):

- Il Consigliere Tesoriere introduce l'argomento riguardante l'eventuale cessazione del contratto POS con Intesa San Paolo e la conseguente attivazione del sistema POS sul conto corrente Credito Valtellinese. Riferisce che è pervenuta comunicazione da parte di Intesa San Paolo sulle attuali condizioni del POS, che risultano meno vantaggiose di quelle proposte dal Credito Valtellinese. Il Consiglio delibera di inoltrare alla Intesa San Paolo richiesta di recesso del contratto pos e di affidare alla CREVAL il servizio. Manda al Tesoriere per gli adempimenti conseguenti

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,40 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 11 marzo 2021 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo